Criteri di attribuzione del credito scolastico

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 62/2017, in sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all' attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all'Allegato A del D. Lgs. 62/2017.

MEDIA DEI VOTI	TERZO ANNO	QUARTO ANNO	QUINTO ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7 – 8	8 – 9	9 – 10
$6 < M \leq 7$	8 – 9	9 – 10	10 – 11
$7 < M \leq 8$	9 – 10	10 – 11	11 – 12
$8 < M \leq 9$	10 – 11	11 – 12	13 – 14
$9 < M \leq 10$	11 – 12	12 – 13	14 – 15
NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico			

L'art. 15, co. 2 *bis,* del d.lgs. 62/2017, modificato dall'art. 1, co. 1, lettera d), della legge 1° ottobre 2024, n. 150, prevede che il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

Tale condizione per l'attribuzione del punteggio nell'ambito delle bande di oscillazione si integra con i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti; pertanto si assegna:

- il massimo della fascia a chi viene promosso a giugno con voto di comportamento pari o superiore a 9;
- il minimo della fascia a chi viene promosso a maggioranza, indipendentemente dal voto di comportamento e anche a chi viene promosso all'unanimità con voto di comportamento minore di nove.
- di norma il minimo della fascia a chi ha sospensione di giudizio, indipendentemente dal voto di comportamento.